CA 478/18

CA 630/2018

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse di: *1)* **CONSORZIO TEKFORM**, con sede in Pozzuoli (NA), alla via C. Augusto n.1/a, p.iva 07797700635, in persona del legale rappr.te p.t.; *2)* **CONSORZIO NOESIS**, con sede in Napoli, alla via Guantai Nuovi n.30, p.iva 05519961212, in persona del legale rappr.te p.t.; *3)* **CONSORZIO S.A.F.IM.**, con sede in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.223, c.f. 04203341211, in persona del legale rappr.te p.t.; *4)* **EUROSOFT s.r.l.,** con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Campana n.268, p.iva 07752610639, in persona del legale rappr.te p.t.; *5)* **CEFORM s.r.l.,** con sede legale in Salerno, alla via del Bosco n.5, p.iva 04833090659, in persona del legale rappr.te p.t., ***tutti*** rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f.: CPRGLC72A21F839G – p.iva 07573070633) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via M. Cervantes n.55/27, indicandosi ex art.125 c.p.c., D.L. n.98/11 s.m.i. e D.L.vo 104/10 il proprio fax 081.19370141 e la mail certificata ***gianlucacaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it*** per ogni adempimento e/o notificazione di legge.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0600063 25/09/2018 13,12
Mitt.: CAPORASO GIANLUCA
Ass.: Avvocatura Regionale

CONTRO

21 SET. 2018

la **Regione Campania,** in persona del Presidente p.t., *c.f.: 80011990639*, per la carica dom.to presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n.81

E NEI CONFRONTI DI

DEAFORM s.r.l. (già Dea s.a.s. di Antonio Cerra & C.), c.f. 04731620656, in persona del legale rappr.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legae in Bellizzi (SA), alla via delle Industrie n.136 - 84092

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE

a) del Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018 succ. com. di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili di cui all'Avviso Pubblico *"Catalogo Formativo nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro"* (ex D.D. 894 del 20.11.2017 s.m.i.) – POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – OT 8 – Ob. sp. 1 Azione 8.5.1 – Piano di Formazione – Lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati; *b)* degli atti in essi richiamati e, in particolare, della nota prot.n.0347689 del 31.5.2018, delle comunicazioni del Presidente del Nucleo di Valutazione del 03.05.2018 e del 17.05.2018; *c)* dei verbali di gara e di verifica dei progetti in ordine ai profili di ammissibilità e finanziabilità degli stessi da parte del Nucleo di Valutazione; *d)* per quanto occorra, dell'Avviso Pubblico *"Catalogo Formativo"* nonchè dei provvedimenti dirigenziali, ignoti, di approvazione, verifica e/o certificazione delle funzionalità della piattaforma *https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx*; *e)* di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto o conseguente, ancorché ignoto negli estremi; *f)* del provvedimento di aggiudicazione/graduatoria definitiva della procedura selettiva; *g)* per la declaratoria di inefficacia degli atti di

concessione eventualmente stipulati e per il subentro dei ricorrenti e/o per il risarcimento in via specifica; ***h)*** *in via gradata,* per il risarcimento dei danni in via generica.

FATTO

1. – La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.894 del 20.11.2017, approvava l'Avviso Pubblico "***Catalogo Formativo***", volto alla presentazione da parte di Agenzie formative accreditate sul territorio ex d.g.r. 242/2013 s.m.i. di proposte progettuali rivolte ad ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati, non beneficiari di altre misure di politica attiva alla data di adesione all'Avviso e che non hanno beneficiato di analoghe misure su altri programmi;

2. - tale Avviso Pubblico prevedeva una dotazione finanziaria di € 16.000.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I Occupazione – OT 8, obiettivo specifico 1, azione 8.5.1. (art.5 avviso)

3. – l'art.6 del predetto Avviso Pubblico specificava che le proposte progettuali dovevano necessariamente essere caricate "*sulla piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx*", individuandosi, dunque, il criterio di ammissione ai finanziamenti pubblici con il c.d. "***criterio a sportello***", ovvero **secondo l'ordine cronologico** di avvenuta consegna sulla citata piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

4. – con D.D. 1183 del 14.12.2017 veniva disposto il differimento dei termini di presentazione previsti dal D.D. 894/2017, fissando il nuovo intervallo di apertura e scadenza per la presentazione delle candidature "*dal 09.01.2018 ore 10.00.00, fino al 09.02.2018 ore 14.00.00*"; e, dunque, il periodo che la piattaforma informativa avrebbe dovuto attivarsi per l'invio delle proposte progettuali sarebbe dovuto attivarsi dalle "***ore 10.00.00***" del 09.01.2018;

5. – le ricorrenti, in possesso di tutti i requisiti previsti, erano nella condizione ed hanno tentato di inviare le proposte progettuali, secondo le indicazioni prescritte dalla *lex specialis*, alle ore 10.00.00 del 09.01.2018;

6. - in particolare, le ricorrenti, come emerge dai log depositati, tentavano ripetutamente di presentare la domanda secondo le previsioni di cui al bando, ma **la piattaforma risultava non funzionante**, come emerge *per tabulas* dagli specifici *screenshots*, riuscendoci solo dopo svariati tentativi e con irreversibile pregiudizio temporale;

7. – con il Decreto Dirigenziale n.606 del 31.05.2018, la Regione Campania prendeva atto delle risultanze istruttorie e approvava la allegata graduatoria della procedura ad evidenza pubblica con i seguenti esiti:

- n.66 istanze "*ammissibili e finanziabili*";
- n.159 istanze "*ammissibili e non finanziabili*";
- n.81 istanze "*non ammissibili*"

All'uopo, si precisa, come emerge dalla impugnata graduatoria, che i ricorrenti si graduavano tra le istanze ammissibili ma *"non finanziabili"* per esaurimento dei fondi di copertura.

9. – con atti di diffida e contestuale istanza di accesso ai documenti, prot.n.555/18 (Consorzio Noesis), n.556/18 (Consorzio Tek-Form), n.557/18 (Consorsio SAFIM), n.558/18 (Eurosoft) e n.559/18 (Consorzio Ceform) del 06.06.2018, ricevute dalla resistente in data 06-07.06.2018, i ricorrenti, rappresentati i plurimi profili di illegittimità nella procedura, invitavano la Regione Campania ad adottare in autotutela i più idonei atti e, nel contempo, avanzavano istanza di accesso agli atti. Tale diffida, al pari dell'istanza di accesso, rimaneva a tutt'oggi priva di qualsivoglia riscontro; e ciò in un contesto in cui, come emerge *per tabulas*, le identiche criticità evidenziate negli atti di diffida – nella loro macroscopica evidenza - inducevano taluni Consiglieri Regionali a porre interrogazione a risposta immediata (prot.n.245 del 12.06.2018) innanzi al Consiglio Regionale della Campania.

10. - le illegittimità nella procedura adottata e nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica appaiono **abnormi e plurime** e di seguito vengono sintetizzate in relazione alle specifiche circostanze, da cui consegue la evidente illegittimità degli atti impugnati per i seguenti

MOTIVI

1.VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR

CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179/16 (C.A.D.). VIOLAZIONE ART.97 COST.

Il sistema informatico e la piattaforma imposti dalla Regione Campania per presentare le proposte "*a sportello*" erano inidonei all'uso cui erano destinati e non funzionanti: ciò ha **compromesso la *par condicio*** tra i concorrenti, pregiudicando i progetti presentati dai ricorrenti. Ed infatti:

1.A. SOTTO UN PRIMO PROFILO con riferimento alla piattaforma informatica "*cliclavoro.lavorocampania*":

1.A.1. In assenza di qualsiasi rinvio o tempestiva comunicazione, la piattaforma risultava **inaccessibile agli invii dalle ore 10.00.01** (*01"*) del 09.01.2018 (allorquando era previsto il *dies a quo – horae momentum a quo* - per l'invio a sportello), quanto meno sino alle ore **10,08'** (in luogo delle 10,00') allorquando essa è stata, ancorchè solo in alcuni casi, "aperta";

1.A.2. all'esito di alcune operazioni di caricamento condotte secondo le modalità prescritte dal bando, il sistema informatico della piattaforma "**crashava**" ovvero palesava un errore bloccante, dovuto a problemi informatici della stessa piattaforma;

1.A.3. il percorso informatico "*operatore meccanico*", pure indicato dal bando (art.7) e scelto dalla ricorrente, risultava **assente** sulla piattaforma informatica, con impossibilità di poter inserire la relativa documentazione, per errore e difetto nel database di riferimento;

1.A.4. durante il caricamento in piattaforma di altra figura professionale *"Tecnico dell'automazione dei processi produttivi"*, dopo aver proceduto al caricamento dei dati, alla funzione □*salva* e *continua*□ il sistema crashava visualizzando l'errore come da allegato. Successivamente l'errore persisteva.

La gravità di tali problematiche si acuisce *a fortiori*, ove si osservi che:

- pur essendo stata la piattaforma informatica bloccata e nonostante le prime consegne siano avvenute in data 09.01.2018 dalle ore 10.13' (ed a seguire nella sequenza di pochi secondo una dall'altra, per quelle che non erano "bloccate" dal flusso di sistema), risulta dall'esame della graduatoria di cui al D.D. n.606 del 31.5.2018, in una curiosa "atipicità", una domanda in consegna alle ore 10.06'; e ciò in un contesto in cui permane un "**vuoto informatico**" (sintomo quanto meno della totale disfunzione del sistema) dalle ore 10.06' alle ore 10.13', di ben 7 minuti (ovvero un tempo idoneo a consentire la consegna di oltre 30 proposte);

- pur essendo il percorso *"operatore meccanico"* non presente in piattaforma (ancorchè previsto dal bando), emergono dall'esame della graduatoria, taluni progetti consegnati ed ammessi per lo stesso percorso, nella oggettiva impossibilità di poter informaticamente caricare i documenti nel rispetto di quanto prescritto dal bando (e, salva l'ipotesi, di certo inammissibile, di caricare un percorso sotto "diverso" nome!);

1.B. SOTTO UN SECONDO PROFILO con riferimento alla piattaforma informatica *"cliclavoro.lavorocampania"*:

1.B.1 - La piattaforma informatica su cui "depositare" i progetti è rimasta inoperativa ed inesplorabile sino al 09.01.2018 (ovvero sino all'accesso successivo alle 10.00), con **impossibilità, quindi, da parte dei ricorrenti di poter avere cognizione preventiva della sua modalità di utilizzo** (con conseguente disvelamento delle problematiche di seguito evidenziate solo all'accesso);

1.B.2 - la piattaforma imponeva un obbligato "percorso" per il caricamento della documentazione che si appalesava manifestamente pregiudizievole (in termini di tempo) per i ricorrenti, laddove, a solo titolo esemplificativo:

- la scelta del profilo professionale relativo al progetto era imposta con la ricerca tra oltre 100 pagine da visualizzare in obbligata sequenza, con conseguente penalizzazione a coloro, come le ricorrenti, che hanno dovuto "rallentare" l'invio del progetto unicamente in ragione della necessità di "arrivare" alla pagina che riportava il profilo professionale prescelto;

- analogamente, il luogo di svolgimento doveva essere indicato all'esito di una obbligatoria scorsa di un elenco di località posto in ordine alfabetico crescente, con conseguente penalizzazione in termini di tempo (ed imputabile unicamente alla piattaforma) legata alla "lettera iniziale" del luogo (es. Ancora in luogo di Venezia);

1.B.3 - i codici Ateco – per i quali valgano le stesse criticità di cui sopra – di cui al percorso informatico *on line* ed imposti dal sistema (rinvenibili unicamente all'accesso alla piattaforma) erano diversi da quelli in vigore;

1.B.4 - la piattaforma imponeva la compilazione di un format (che descrivesse una sintesi del progetto formativo), disveltosi solo all'accesso, giammai previsto né menzionato né dalla *lex specialis* nè nelle FAQ, con conseguente rallentamento della presentazione del progetto, liddove per esso non era sufficiente, ad onta di quanto previsto ed indicato dalla Regione Campania, un semplice operatore informatico bensì una figura professionale specifica munita di competenze tecniche idonee a poter compilare il format richiesto.

Tanto appalesa la manifesta illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui hanno inibito o anche solo rallentato e/o pregiudicato, in evidente disparità di trattamento e violazione della disciplina di gara, ai ricorrenti di poter immediatamente e tempestivamente depositare le rispettive proposte progettuali come predisposte in conformità alla *lex specialis* ed all'Avviso Pubblico, determinando una collocazione in graduatoria, nella valutazione "*temporale*", recessiva rispetto a tutti i soggetti collocatisi prima e in posizione sì utile (in termini di ammissibilità delle domande) ma non di immediata finanziabilità per esaurimento dei fondi previsti.

Le suddette gravissime anomalie ed i disservizi della piattaforma, in uno alle illegittimità sopra descritte, hanno compromesso irrimediabilmente la ***par condicio* tra i concorrenti** e, di certo, hanno turbato il naturale svolgimento della procedura a sportello, vanificando le *chance* dei soggetti, tra

cui gli odierni ricorrenti, che conformemente all'avviso, si erano adoprati per la più celere presentazione della domanda.

Le suddette gravi illegittimità hanno, dunque, clamorosamente compromesso la graduatoria di cui all'avviso che, come detto, vedeva premiati i progetti "*in ordine cronologico*", trattandosi di procedura a sportello ed ha alterato il risultato finale, quanto meno rispetto ai ricorrenti che sin dal 09.01.2018 alle ore 10.00.00 avevano "provato" a presentato la domanda, nell'inaccessibilità e/o nel cattivo funzionamento della piattaforma informatica.

2. VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179/16 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. VIOLAZIONE ART.97 COST.

Sotto ulteriore ed autonomo profilo, si appalesa poi, la manifesta illegittimità nella procedura e negli esiti di cui alla impugnata graduatoria, laddove, pur essendo previsto il "*criterio cronologico*" con timing di avvio alle ore 10.00'.00'' del 09.01.2018 (giusto D.D. n.1183 del 14.12.2017), la piattaforma informatica (si ribadisce, aperta solo in concomitanza con l'avvio della procedura di inserimento) non indicava un "clock" nella pagina di accesso né un **riferimento temporale "certo"** al fine di poter individuare l'esatto punto di "avvio" della procedura. Ed infatti, non è giammai stato attivato un sistema di sincronizzazione del clock del server, mediante un sistema certificato ai fini

della certezza oraria, laddove, in tale contesto, tutte le domande di cui all'allegato al D.D. n.606/2018 che precedono in graduatoria quella dei ricorrenti (di cui all'allegato al DD 606/18) appaiono prive di certezza dell'effettivo orario di consegna, qui espressamente contestato e, quindi, da escludere.

Ed invero, l'orologio del sistema informatico di cui alla piattaforma in questione, ad onta delle previsioni tecniche e normative, non è stato continuamente e automaticamente sincronizzato sull'ora italiana tramite Network Time Protocol (NTP per un tempo standard ITU, laddove per ITU si intende "International Telecommunication Union" e cioè l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata per l'istituzione di norme in telecomunicazioni); in un contesto in cui la sincronizzazione costante di tutti i sistemi assicura la capacità di determinare il rapporto di causa-effetto e la diagnosi, anche in presenza di eventi quasi simultanei nei log di sistema provenienti da diversi server, e laddove, nel caso *de quo*, il sistema non era correttamente impostato per la precisa misurazione del tempo.

Le doglianze sin qui osservate, peraltro, depongono anche per la manifesta violazione del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (ex D.l.vo 82/05 e 179/2016 s.m.i.) laddove, ad onta di quanto qui accaduto, anche ex artt.12 e 63 ss., le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

devono effettuarlo in base agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto dei principio di uguaglianza e non discriminazione.

In tal senso, l'art.12 C.A.D. statuisce: *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per 'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)".* Ed ancora, l'art.63 statuisce che: *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle Linee guida".*

Peraltro, la peculiare gestione informatizzata della procedura in esame, tenuto conto del criterio a sportello, avrebbe imposto che le esigenze di snellimento e semplificazione perseguite non andassero disgiunte dalle fondamentali garanzie poste a presidio del giusto procedimento e della *par condicio*, e ciò anche in applicazione dell'art.5 D.L.vo 123/98, del pari eluso.

Del resto le evidenziate illegittimità depongono, per altra via, alla evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97

della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo a tali principi una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica.

3. VIOLAZIONE L.09.01.2004 n.4. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.. VIOLAZIONE ART.3 e 97 COST.

La piattaforma informatica di cui sopra, inoltre, era priva delle obbligatorie c.d. "*tecnologie assistive*" in elusione degli obblighi di cui alla L.09.01.2004 n.4 di accesso agevolato agli strumenti informatici. La ineludibile normativa primaria, in conformità a quella comunitaria, imponeva, infatti, alla Regione Campania di realizzare o mettere a disposizione degli operatori strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che avrebbero permesso alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. E ciò era totalmente assente nella piattaforma in esame.

4. VIOLAZIONE L.241/90. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179/16 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. VIOLAZIONE ART.97 COST.

Il Nucleo di valutazione ha, poi, concesso integrazioni postume rispetto a progetti o documenti mancanti, con ciò consentendo una illegittima modifica

della domanda (ovvero di elementi essenziali di essa) a detrimento degli altri operatori.

Ed infatti con note pec del 3.5.18 e del 17.5.18 inviate a ben 107 soggetti (come emerso dal D.D. n.606 del 31.5.18), la Regione Campania (*rectius*: il nucleo di valutazione), *ex post*, assumendo che taluni files erano illeggibili o corrotti, consentiva ad altri concorrenti (che si sono collocati, poi, in posizione migliore delle ricorrenti) di poter "integrare" tali documenti informatici.

Orbene, in alcuni casi tali integrazioni inerivano una illeggibilità dei files che, tuttavia, erano stati redatti in conformità a quanto prescritto dall'Avviso (pdf con sottoscrizione digitale), e ciò era il sintomo ulteriore del cattivo funzionamento della piattaforma che non in grado neppure di leggere i files nella modalità prescritta. In tali fattispecie la "regolarizzazione", al netto della criticità del sistema, appare di certo legittima.

Tuttavia, in molti altri casi, tali "integrazioni" hanno riguardato files che non erano redatti in conformità all'avviso o erano totalmente vuoti e ciò ha consentito a tali soggetti, distinti dai ricorrenti, di poter "sostituire" e **"introdurre" ciò che prima non v'era**. Tali integrazioni – e ferma la preliminare censura nell'insussistente funzionamento della piattaforma - appaiono manifestamente illegittime in quanto hanno prodotto **una indebita produzione postuma di documenti inesistenti o mancanti, i**n aperta violazione della *par condicio* e dell'art.6 della *lex specialis* per il quale *"le agenzie*

formative sono tenute a con segnare, in formato elettronico digitale con estensione .pdf e sottoscrizione con firma digitale del legale rappr.te , a pena di inammissibilità, la modulistica di seguito indicata: - istanza di candidatura – all.B; - formulario di progetto all.C; - documento di riconoscimento in corso di validità". Ed ancora: *"l'ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica di quanto segue: a) rispetto Modalità (caricamento sulla piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania...) e Termini...; b) consegna in piattaforma di tutta la documentazione in formato elettronico con estensione pdf, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'agenzia formativa beneficiaria...".*

Sotto ulteriore profilo, poi, i candidati collocatisi prima dei ricorrenti hanno visto ammettersi entrambi i due percorsi formativi (essendo possibile partecipare fino ad un massimo di due percorsi) predisposti con un'unica domanda, in luogo della necessità – a tutela del criterio temporale *"a sportello"* – di una doppia istanza.

Tanto depone per la manifesta illegittimità dell'ammissione dei concorrenti, diversi dai ricorrenti, ammessi per effetto dell'integrazione postuma della documentazione mancante (nei casi in cui l'allegazione successiva era distinta da quella precedente; ed in ordine a ciò si invoca CTU informatica) e di tutti quelli collocatisi in posizione più favorevole in graduatoria rispetto a ciascun ricorrente.

Tali illegittimità, del resto, si appalesano laddove tantissimi operatori economici, oltre ai ricorrenti, hanno rappresentato identiche doglianze, come in via istruttoria potrà emerge dal qui invocato deposito di tutte le note inviate alla Regione Campania nella procedura in esame.

Analogamente tali problematiche sono state immediatamente rappresentate alla Regione Campania ed all'Assistenza Tecnica che ha confermato le criticità della piattaforma e gli errori di funzionamento oltre ad essere state oggetto di pec, accessi presso gli Uffici e atti di diffida (da ultimo quelli del 06-07 Giugno 2018) rimasti privi di qualsiasi riscontro.

Alla luce di quanto evidenziato, da un lato si appalesa la manifesta illegittimità della procedura e dall'altro si osserva che le proposte progettuali dei ricorrenti, ammesse, avrebbe potuto aspirare alla immediata finanziabilità, fermo restando l'interesse al ricorso anche solo nel "miglioramento" della posizione in graduatoria anche per le ipotesi di rinunce, esclusioni e/o di scorrimento della stessa (e/o di allargamento dei fondi europei come sovente avviene) e nel legittimo interesse ad una esatta attribuzione della posizione e dell'ammissibilità dei canditati e, dunque, alla corretta elaborazioni della graduatoria

---

Tutti i qui sollevati vizi di illegittimità, poi, debbono intendersi riproposti e riferiti alla valutazione di ammissibilità di tutti i concorrenti che hanno

preceduto i ricorrenti nella impugnata graduatoria, travolgendo – per tale via – anche la posizione degli stessi nella graduatoria finale. Rispetto a ciò, ove occorra ai fini dell'integrazione del contraddittorio, stante il numero delle parti e la misconoscenza dei relativi dati sociali completi (rispetto alla mera denominazione, unico elemento evincibile dagli atti gravati), si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo pubblici proclami, anche in forma semplificata e con le modalità che l'On.le Tribunale vorrà indicare.

SULL'INEFFICACIA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE e/o SUL RISARCIMENTO.

L'illegittimità degli atti impugnati dovrà produrre, stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con il diritto dei ricorrenti alla utile collocazione in graduatoria con la finanziabilità del progetto ammesso ovvero alla riedizione della procedura ad evidenza pubblica emendata dalle illegittimità qui sollevate.

In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui non venisse concesso il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento per equivalente nella misura pari ai costi sostenuti per partecipare alla procedura ed al mancato utile (sulla base delle proposte progettuali presentate dai ricorrenti e per gli importi indicati nella stessa graduatoria al DD 606/18) oltre al risarcimento del danno *c.d. curriculare* nella misura pari al 50% di quello riconosciuto per lucro cessante e

danno emergente, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazioni; ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in via gradata, nella previsione di cui all'art.34 co.IV c.p.a. E ciò anche in conformità alla recente Pronuncia Consiglio di Stato A.P. n.04.05.2018 n.5 a cui si rinvia, atteso che la Regione Campania non solo ha violato (come sopra dedotto) le regole di diritto pubblico ma anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà, buona fede e correttezza; e ciò anche prima ed a prescindere dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge alla luce di quanto sin qui osservato.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è *in re ipsa,* atteso che i ricorrenti sono stati pretermessi dall'immediata finanziabilità di progetti ammessi in ambito europeo ed in seno ad una procedura ad evidenza pubblica in cui gli stessi si sono utilmente collocati in graduatoria. Solo la misura cautelare garantirebbe **la effettività della tutela, mantenendo la *res adhuc integra,*** evitando la stipula degli atti di concessione con soggetti che andrebbero collocati dopo i ricorrenti in graduatoria ovvero che andrebbero addirittura esclusi ed evitando la lesione della legittima aspettativa dei ricorrenti ad aggiudicarsi la procedura. La misura cautelare, poi, favorirebbe anche l'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa ed al tipo di procedura, ripristinando il giusto procedimento nei tempi più rapidi.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Non essendo ancora stati consegnati ad oggi i documenti di cui alle istanze di accesso ai documenti, prot.nn.555/18 (Consorzio Noesis), 556/18 (Consorzio Tek-Form), 557/18 (Consorzio SAFIM), 558/18 (Eurosoft) e 559/18 (Consorzio Ceform) del 06.06.2018, ricevute dalla resistente in data 06-07.06.2018, si chiede all'On.le Presidente del T.A.R., ovvero della Sezione assegnataria, di ordinare alla Regione Campania il deposito dei seguenti documenti:

dei seguenti atti:

a) contratto d'appalto di servizi con la software house relativa alla realizzazione ed alla manutenzione della piattaforma *https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx*;
b) la certificazione ed il piano prove della web application con i reports di verifica, riferiti alla predetta piattaforma *https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx*.
c) riscontro scritto in ordine alla localizzazione fisica del server a disposizione della Regione Campania con IP Address 80.207.190.217 a far data dalle ore 10.00,00'' del 09.01.2018 ovvero di quello/i utilizzato/i per la procedura in oggetto;
d) l'accesso ai *log* di tale server e relativi *time-stamp*, per verificare tempi, numero e provenienza degli accessi, quanto meno dei concorrenti graduatisi nelle posizioni da 1 sino a quella antecedente alla diffidante di cui all'Allegato al DD 606/2018;
e) verbali di insediamento e dei lavori del Nucleo per la verifica di ammissibilità delle Proposte, recepiti nel DD n.6060/18;
f) Decreto Dirigenziale n.180 del 26.02.2018 di nomina del Nucleo di verifica e relative dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità/conflitti di interesse di Ciascun membro;
g) "istruttoria compiuta dagli Uffici dell'Unità Operativa Dirigenziale Formazione Professionale", citata nel D.D. n.606/2018 (pag.4 ultimo cpv)

Sempre in via istruttoria ed in caso di specifica contestazione, si chiede disporsi verificazione e/o C.T.U. tecnico-informatica sui profili tecnici sopra dedotti.

Con riserva di proporre motivi aggiunti, puri e/o impuri.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con salvezza di spese e compensi.

Il contributo unificato è corrisposto nella misura fissa di € 650,00 trattandosi di questione ordinaria di valore indeterminabile.

Si depositano i documenti come da foliario.

Con osservanza.

Napoli, 19 Giugno 2018

avv. Gianluca Caporaso

CAPORASO GIANLUCA

Firmato digitalmente da CAPORASO GIANLUCA
Data: 2018.07.05 15:17:37 +02'00'